

**sentenza**  
**17 dicembre 2006**  
**n. 6666**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  
Sezione 2<sup>^</sup>

ha pronunciato la seguente  
**S E N T E N Z A**

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034  
sul ricorso n. 1965 del 2007 proposto da  
**CAROVAL s.r.l.**

con sede in Nerviano, in persona dell'A.U. signor Carmine Albero, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Spinosa e Gianfranco Tripodi, con domicilio eletto presso il secondo in Legnano, via Venegoni 94/96

**c o n t r o**

**COMUNE di NERVIANO,**  
non costituito in giudizio  
per l'annullamento

del provvedimento 10 luglio 2007 (prot. 18715) con cui il Comune ha negato l'accertamento di conformità delle opere - già oggetto di ingiunzione di demolizione 27.12.06 n. 81 - realizzate dalla ricorrente in via Sempione 4, sul ciglio del Canale Villorosi.

Visto il ricorso, notificato il 7 e depositato il 19 settembre 2007;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, i difensori della ricorrente;

Sentiti i medesimi sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Considerato quanto segue in

**FATTO e DIRITTO**

1. Con provvedimento 10 luglio 2007, emesso dal responsabile del Servizio Edilizia Privata, il Comune di Nerviano ha negato l'accertamento di conformità di opere - già oggetto di ingiunzione di demolizione 27.12.06 n. 81 - realizzate dalla Società ricorrente in via Sempione 4, parte su terreno di proprietà (foglio 5, mapp. 127 sub. 704) e parte su area del Consorzio di bonifica Est Ticino-Villorosi (foglio 5, mapp. 129), azzonata dal p.r.g. come "area a vegetazione spontanea" soggetta alla disciplina di cui all'art. 27 delle n.t.a. del piano regolatore.

L'opera, che nel verbale di sopralluogo 20.11.2006 il Comune definisce come "veranda", consiste in una superficie pavimentata, su putrelle in ferro e base di calcestruzzo, coperta da un telone plastificato montato su struttura verticale, ed è stata realizzata lungo la parete esterna del ristorante albergo di cui la Società è titolare, nello spazio compreso tra la parte retrostante dell'immobile e il ciglio del canale Villorosi.

.Secondo il Comune l'opera non è assentibile perché:

- contrasta con l'art. 27 n.t.a., che nelle aree a vegetazione spontanea vieta la trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio;

Sezione 2<sup>^</sup>

n.  
reg. sent.

n. 1965/07  
reg. ric.

- contrasta con l'autorizzazione temporanea 14 marzo 2006, prot. n. 1885, peraltro scaduta il 30.9.06, rilasciata dal Consorzio per "la posa di una struttura amovibile per servizio bar e ristorante", e con il nulla osta 11 maggio 2007, prot. n. 3687, rilasciato dallo stesso Ente per "una struttura temporanea ed amovibile .... adibita a spazio di sosta e di ristoro temporanei dei passanti e fruitori del limitrofo percorso ciclopedonale", non essendo l'opera in questione riconducibile ad una struttura avente tali caratteristiche.

La Società ha impugnato il diniego per difetto di motivazione e violazione dell'art. 27 n.t.a., sul rilievo che: l'opera sarebbe compatibile con la disciplina urbanistica dell'area, trattandosi di spazio con pavimentazione permeabile destinato alla sosta dei passanti; l'opera è stata autorizzata dal Consorzio, ha natura temporanea e non è definibile come "veranda", in quanto aperta su 4 lati senza creazione di volumi; non vi è prova di un uso diverso da quello dichiarato.

Il Comune, non costituito in giudizio, ha prodotto la documentazione e fornito i chiarimenti richiesti dalla Sezione con ordinanza istruttoria 17 ottobre 2007 n. 1574.

2. Il ricorso è infondato.

L'art. 27 delle n.t.a. - riguardante le aree a vegetazione spontanea, tra cui sono comprese (comma 2) quelle prossime al corso del Canale Villoresi - stabilisce che "in tali aree non sono ammesse attività di trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio e gli edifici esistenti al loro interno al momento dell'adozione del Piano sono da sottoporsi ai soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria" (comma 6); aggiunge la norma che "sono ammesse le sole recinzioni costituite da essenze vegetali, al fine di consentire il passaggio della fauna" (comma 7) e che "la realizzazione di percorsi pedonali o ciclabili e spazi di sosta per le persone e le biciclette è, altresì, ammessa purché realizzata con pavimentazione permeabile" (comma 10).

Ora, la documentazione fotografica trasmessa dal Comune, da un lato attesta la veridicità della descrizione fattane nel verbale di sopralluogo in data 20.11.06, richiamato nelle premesse del diniego, dall'altro evidenzia come, al di là della questione nominalistica (se si tratti o meno di veranda), l'opera non rientri tra gli interventi ammessi dalla normativa tecnica.

L'opera infatti:

- comporta una indubbia trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio ed eccede il novero degli interventi (manutenzione ordinaria e straordinaria) ammessi sugli edifici esistenti;
- non appare riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 27 comma 10, in quanto "spazi di sosta per persone e biciclette" devono intendersi quelli funzionali ai "percorsi pedonali o ciclabili", mentre la struttura in questione risulta funzionale alla struttura ricettiva, quale accessorio della stessa, e non aperta a quella fruizione collettiva che giustifica la deroga al divieto di trasformazione del territorio.

Non vale invocare il carattere "temporaneo ed amovibile" della struttura, giacché l'opera è costituita da una struttura fissa, che seppure amovibile (non diversamente da ogni altra struttura suscettibile di rimozione o di demolizione), è adibita ad una funzione oggettivamente non precaria né temporanea.

Neppure vale invocare il nulla osta 11 maggio 2007 rilasciato dal Consor-

zio, in primo luogo perché l'autorizzazione che il Consorzio si dichiara disposto a rilasciare avrebbe carattere temporaneo e la temporaneità non è compatibile con il carattere definitivo del permesso di costruire; in secondo luogo perché lo stesso nulla osta consortile è esplicitamente subordinato all'acquisizione di ogni altro permesso o autorizzazione, e dunque - *in primis* - del permesso di costruire.

3. Per le ragioni esposte il ricorso va respinto. Non occorre provvedere in ordine alle spese di causa in mancanza di costituzione in giudizio del Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Alessio	Liberati	referendario
L'estensore		Il presidente